

Procedura di individuazione del Coordinatore regionale di educazione motoria, fisica e sportiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Massimo punteggio totale per i titoli: 20 punti)

1. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 8 punti)

- a) Diplomi e lauree (sono valutabili anche le Lauree Triennali o di 1° Livello), diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica.

N.B.: I titoli culturali di cui alla lettera a) si valutano solo se:

- sono ulteriori rispetto al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza;
- non sono risultati propedeutici rispetto al conseguimento di un titolo superiore (es.: non è valutabile l'unico diploma di scuola secondaria di secondo grado, in caso di successivo conseguimento della laurea; non è valutabile l'unica laurea triennale, qualora sia risultata propedeutica al successivo conseguimento della laurea magistrale o specialistica).

Punti 1 per ciascun titolo (max punti 3)

- b) Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento e MASTER universitari di 1° e di 2° livello conseguiti in corsi post-laurea, dottorati di ricerca, post-dottorati, contratti universitari.
- N.B.: I titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento e i MASTER universitari di 1° e di 2° livello conseguiti in corsi post-laurea si valutano solo se di durata almeno annuale o di almeno 60 CFU; se di durata annuale o di 60 CFU, è possibile valutarne al massimo uno per ciascun anno accademico. Per quanto concerne i contratti universitari: devono avere durata annuale (anno accademico) o corrispondente ad almeno 9 CFU; se ne possono valutare al massimo uno per ciascun anno accademico; devono essere riferiti ad attività di insegnamento.*

Punti 1 per ciascun titolo (max punti 3)

- c) Certificazione di lingua straniera, secondo la normativa vigente, di livello almeno B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) rilasciata da enti certificatori formalmente riconosciuti, ricompresi nell'elenco consultabile sul sito internet del MIM.

Si valuta un solo titolo: punti 1

- d) Certificazioni informatiche rilasciate dagli Enti accreditati e qualificati il cui elenco è consultabile sul sito internet del MIM.

Si valuta un solo titolo: punti 1

2. TITOLI SCIENTIFICI coerenti con le funzioni del Coordinatore regionale di educazione motoria, fisica e sportiva (fino ad un massimo di 4 punti)

- a) Monografie

Punti 1 per ciascuna pubblicazione: massimo 2 punti

b) Saggi (anche in volume collettivo, fermo restando quanto specificato nel successivo “N.B.”)
Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione: massimo 1 punto

c) Articoli su riviste di settore
Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione: massimo 1 punto

N.B.: I titoli scientifici di cui alle lettere a), b) e c) sono valutabili solo a condizione:

- che siano specificamente indicati il codice ISBN o ISSN della relativa pubblicazione;*
- che siano riconducibili esclusivamente al candidato (in caso di saggi contenuti in volumi scritti da più autori, è necessario che il candidato specifichi le pagine, gli articoli o i paragrafi riconducibili esclusivamente a lui; in caso di articoli su riviste di settore, è necessario che il candidato specifichi le pagine o i paragrafi riconducibili esclusivamente a lui);*
- che siano coerenti con le funzioni del Coordinatore regionale di educazione motoria, fisica e sportiva.*

3. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 8 punti)

a) Servizio prestato presso Uffici periferici del Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione/MIUR) in qualità di Coordinatore regionale di educazione motoria, fisica e sportiva o di Coordinatore del servizio provinciale (L. 88/1958 e art. 307 D.lgs. 297/1994); servizio prestato presso Uffici periferici del Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione/MIUR) ai sensi dell’art. 1, comma 65, L. 107/2015 (Progetti nazionali), in ambiti progettuali attinenti all’educazione motoria, fisica e sportiva.

Punti 2 per ogni anno (si conteggiano gli anni scolastici nei quali il servizio è stato prestato per almeno 6 mesi)

b) Servizio prestato presso Uffici periferici del Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione/MIUR) ai sensi dell’art. 1, comma 65, L. 107/2015 (Progetti nazionali), in ambiti progettuali diversi da quelli attinenti all’educazione motoria, fisica e sportiva; servizio prestato presso Uffici periferici del Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione/MIUR) ai sensi dell’art. 26, comma 8, L. 448/98 (Autonomia scolastica).

Punti 1 per ogni anno (si conteggiano gli anni scolastici nei quali il servizio è stato prestato per almeno 6 mesi)